



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale
CdS in Studi filosofici e storici (Classe L-5)

REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA

Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello di maturità e la capacità critica conseguiti dallo studente sia nel completamento e nella integrazione delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea sia nel raggiungimento degli obiettivi specifici connessi alle competenze previste dai Descrittori di Dublino che il Corso mira a formare (capacità di comprensione, di autonomia di giudizio, di ragionamento e argomentazione, di comunicazione orale e scritta). La prova finale consiste in una prova orale secondo le modalità definite nel successivo articolo 4.

Ai sensi dell'art. 23 e dell' art.30 del Regolamento Didattico di Ateneo, il CdS definisce il calendario delle prove finali, d'intesa con il Presidente della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di Ateneo, e stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione di quelli assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda presso la segreteria didattica della Presidenza di Struttura/Corso di studio, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della sessione di laurea.

Art. 3 Commissione Prova Finale

La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio interessato, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra Professori e Ricercatori.

Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi.

Art. 4 Caratteristiche della prova finale

Ai sensi delle Delibere del Consiglio di CdS del 19 gennaio 2016 e del 15 novembre del 2018 la prova finale consiste in una relazione orale (max. 30 min.) su un argomento scelto dal candidato da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata annualmente sul sito web del CdS e nella discussione dello stesso.

Il Candidato è ammesso alla prova con l'approvazione del docente referente, sulla base di un *abstract* della lunghezza di 4.000- 30.000 battute (inclusi gli spazi bianchi), in cui dovrà sintetizzare la tesi sostenuta, contestualizzarla rispetto ad almeno due altre posizioni interpretative, mostrando di saper argomentare a favore della sua tesi.

Conditio sine qua non per l'ammissione alla prova finale è che l'*abstract* indichi in modo adeguato e completo le fonti utilizzate (tesi, studi, pubblicazioni edite o inedite, documenti d'archivio, etc.). Dopo l'approvazione del docente referente il candidato avrà cura di far pervenire l'*abstract*, almeno tre giorni prima della data della prova, agli altri 2 membri della Commissione.

La prova finale è giudicata superata qualora la relazione sull'argomento scelto e la discussione dello stesso risultino ben strutturate, sottese da rigore argomentativo e coerenza metodologica e il candidato mostri di aver realizzato gli obiettivi formativi del Corso.

Nella valutazione della prova finale, la Commissione farà perciò riferimento ai seguenti criteri: 1) chiarezza espositiva e argomentativa; 2) elaborazione critica dei temi trattati; 3) metodologia adeguata agli standard del settore; 4) corretta indicazione delle fonti.

Modalità precise di conduzione dello studio sull'argomento scelto e/o di svolgimento della prova finale potranno essere concordate dallo studente con il docente referente.

La prova finale si svolgerà secondo calendario didattico della Scuola e comunque dopo l'ultimo appello di esami di profitto utile per i laureandi.

L'iscrizione alla prova finale avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ripetere la prova per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo.

Art. 5 Conferimento del Titolo

- 1) Lo studente che ha superato la prova finale inoltra, entro il termine stabilito, la domanda di conferimento del titolo di laurea alla Segreteria Didattica della Scuola di pertinenza.
- 2) Operate le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente viene iscritto d'ufficio nelle liste di proclamazione secondo il calendario definito dalla Scuola.
- 3) La comunicazione della votazione di laurea e il conferimento del titolo avvengono in seduta pubblica contestualmente alle proclamazioni previste per le sessioni ordinarie di laurea.

Art.6 Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

1. media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale), assegnando a ciascuna disciplina un peso pari ai suoi CFU.
 - a. Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
 - b. Nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti fino ad un massimo di 18 CFU.
2. La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
3. Alla media espressa in centesimi verranno poi aggiunti:
 - a. un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode (ovvero 0.3 per insegnamenti di 6-9 CFU e 0.5 per insegnamenti con numero di CFU > 9).

- b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
- c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
- d. un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi (6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ; 5 punti con media < 28 e ≥ 27 ; 4 punti con media < 27 e ≥ 26 ; 3 punti con media < 26 e ≥ 24 ; 2 punti con media < 24 e ≥ 22 ; 0 punti con media < 22)

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a :

Voto in centesimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

Art. 7 Norme transitorie

Il presente regolamento sarà applicato a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli iscritti al primo anno dell'a.a. 2016/2017

Approvato dal Consiglio di CdS in Studi filosofici e storici del 31/03/2017 e integrato all'articolo 4 con delibera del 15/11/2018.